



Comunità Montana "Alburni"
Controne (Sa)

Via Uliveto tel.0828/972111 fax. 0828/971191 C.F. 82003030655

AREA AMMINISTRATIVA

Data 29/12/2015 , prot. 17

DETERMINAZIONE N. 17

A norma dell'art. 33 del Regolamento sull' Ordinamento Uffici e Servizi, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n.56 del 6/12/2010 e s.m.i.

OGGETTO: Costituzione di un elenco ristretto degli avvocati di fiducia (short list) per l'affidamento di incarichi professionali. Approvazione atti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA e CONTENZIOSO
Sergio Somma

PREMESSO:

che la Comunità Montana Alburni non dispone di un ufficio legale interno né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di uno o più avvocati abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva sia in qualità di soggetto contro interessato, in giudizi civili, penali e amministrativi;

che laddove sorga l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, deve affidare ad avvocati esterni abilitati all'esercizio della professione forense l'incarico di patrocinio legale;

che a tal proposito la Giunta esecutiva, con deliberazione n. 69 del 10/12/2015, ha approvato il disciplinare per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente ed ha incaricato lo scrivente di attivare le procedure per la costituzione di una nuova short-list degli avvocati per il conferimento degli incarichi professionali;

RICHIAMATO il generale orientamento della Corte dei Conti nonché del Consiglio di Stato (fra le altre Consiglio di Stato. sez. V. sentenza n° 2730 dell'11/05/2012) in virtù del quale si ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di

rappresentanza e difesa giudiziale dell'Amministrazione client deve essere correttamente inquadrato nell'ambito dell fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex art 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina in materia di evidenze pubbliche, sul presupposto che lo stesso affidamento, per essere oggetto di appalto, debba contenere un elemento di specialità ulteriore, quanto prestazione e modalità organizzative;

VISTA la determinazione dell'Autorità di Vigilanza nei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n° 4 del 07/07/2011 avente ad oggetto: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessità di distinguere tra l'appalto di servizi legali, di cui all'allegato II E categoria 21, D.Lgs n. 136/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, in un mero contratto civilistico d'opera intellettuale;

CONSIDERATO, altresì, che nelle richiamate interpretazioni giurisprudenziali viene evidenziato che, pur soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, l'attività finalizzata alla individuazione del professionista patrocinante deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza, buon andamento, parità di trattamento non discriminante;

RITENUTO opportuno, quindi, approvare un disciplinare per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio dell'Ente per la formazione di un Albo avvocati;

DATO ATTO che il disciplinare qui allegato alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, è stato predisposto dagli uffici preposti dell'Ente nel rispetto dei citati principi amministrativi, delle esigenze manifestate dall'Amministrazione e valutati gli aspetti pratici/organizzativi connessi all'espletamento degli incarichi legali;

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e responsabili dei servizi;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa richiamate, che di seguito s'intendono trascritte ed approvate: